

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

*L'INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL D.LGS 81/2008*





Manuale realizzato dal
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Dott. Antonino Maggio

A cura di:
Dott. Tommaso Gioietta

Prefazione

Nell'ultimo decennio, il tema della sicurezza nel contesto lavorativo ha assunto una posizione sempre più di rilievo nel panorama dell'impiego sia privato che pubblico, anche per effetto delle normative che sono state emanate in tale direzione.

In accordo con quanto espresso dal D.Lgs. 81/2008, si vuole mettere in evidenza l'importanza del tema dell'informazione e della formazione, quale punto di partenza per un'adeguata prevenzione e promozione della salute e della sicurezza e gestione delle situazioni di rischio potenzialmente presenti all'interno dell'Amministrazione.

Con tale opuscolo sono garantite al lavoratore le conoscenze che permettono di adottare comportamenti idonei a riconoscere, valutare, gestire e ridimensionare eventuali rischi presenti nel proprio ambiente di lavoro, partecipando al contempo, alla tutela della propria integrità psico-fisica.

L'informazione e la formazione alla sicurezza sono alcuni degli strumenti gestionali che consentono di promuovere e divulgare la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e di realizzare la prevenzione dei rischi. Esse costituiscono un'opportunità di innovazione e di investimento nella conoscenza, cui la Pubblica Amministrazione può puntare per la promozione della propria efficacia ed efficienza.

Il Dirigente Generale

Dott.ssa *Luciana Giammanco*

Il Decreto Legislativo 81 /2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro”



Il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81
"Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro"
costituisce la normativa di riferimento in materia
di salute e sicurezza sul lavoro.

Prescrive infatti gli obblighi cui
un'organizzazione e il suo datore di lavoro sono
vincolati, al fine di garantire ai propri lavoratori
prevenzione e protezione entro i luoghi di lavoro.



L'organizzazione della gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro è descritta al Titolo I, Capo III del D.lgs. 81/08 (artt 15–54). Essa è così articolata:

- Sezione I – Misure generali di tutela;
- Sezione II – Oggetto della valutazione di rischi;
- Sezione III – Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Sezione IV – Formazione, Informazione e addestramento;
- Sezione V – Sorveglianza Sanitaria;
- Sezione VI – Gestione delle emergenze;
- Sezione VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- Sezione VIII – Documentazione Tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e malattie professionali.

Tale normativa descrive pertanto le linee guida per un corretto comportamento sui luoghi di lavoro, con il fine ultimo della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Tra le novità introdotte in materia di sicurezza dei lavoratori, rispetto alla precedente normativa, il D.Lgs 81/2008 ha affermato l'importanza della designazione di alcune figure aziendali istituite per collaborare con il Datore di lavoro per la tutela della salute e della sicurezza nei contesti di lavoro.



Quindi il datore di lavoro non è più chiamato ad attuare a pioggia i singoli precetti della prevenzione, ma è obbligato, a tale fine, a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale.



A tale scopo è prevista la presenza di un Servizio di Prevenzione e Protezione che si occupa della gestione del complesso delle attività o misure che consentono di evitare o diminuire i rischi all'interno del contesto di lavoro, per quanto concerne salute e sicurezza dei lavoratori. Garantisce inoltre il miglioramento dei livelli di sicurezza presenti all'interno del contesto di lavoro.



La gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori all'interno del proprio contesto di lavoro è quindi un compito che, sulla base di un approccio partecipativo, è a carico di diverse figure, costituenti per l'appunto il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro individuate dal Testo Unico riguardano:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione;
- l'eliminazione dei rischi e, se questo non sia possibile, la loro riduzione o limitazione;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo delle misure di protezione collettiva e individuale;

- il controllo sanitario dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i Dirigenti, i Preposti, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti (art. 15, comma 1).

Il Servizio di Prevenzione e Protezione



Il Servizio di Prevenzione e Protezione è definito come l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Si occupa di prevenzione, questa intesa come il complesso delle disposizioni e delle misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute e della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno (art.2, comma 1, lettera m).

La gestione delle attività di sicurezza sul lavoro messe in atto dal Servizio di Prevenzione e Protezione nello specifico comprende:

- la realizzazione della Valutazione dei Rischi, attraverso l'individuazione dei fattori di rischio presenti nel contesto di lavoro;
- la redazione e la gestione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- l'elaborazione delle misure preventive e protettive e dei relativi sistemi di controllo;
- l'elaborazione delle misure di sicurezza per le varie attività lavorative;
- la realizzazione della sorveglianza sanitaria;
- la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- la gestione dei ruoli per la sicurezza;
- la realizzazione di attività di formazione e informazione rivolte ai lavoratori sul tema della sicurezza (art.33, comma 1).



La gestione delle attività di sicurezza sul lavoro

Gli attori del sistema di prevenzione e protezione

Gli attori del sistema di prevenzione e protezione aziendali sono:

- Il **Lavoratore**, è persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di lavoro, alle dipendenze del datore di lavoro, con un rapporto di lavoro subordinato. È il destinatario della normativa sulla prevenzione;





- Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, titolare del potere di spesa e di gestione.

Nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, dotato di poteri gestionali e di spesa. Al Datore di lavoro corrisponde la responsabilità civile (Culpa in eligendo, art. 2087 C.C.; Culpa in vigilando, art. 2087 C.C.) e la responsabilità penale (Colpa, Imprudenza e Imperizia, Art.li 41,113,589 C.P.), nei confronti dell'organizzazione.

- Il **Dirigente**, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua e rende operative le direttive del Datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;





- il **Preposto** è colui che, in ragione delle proprie competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. È la figura che coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative.

L'articolo 32 del D.Lgs 81/2008 prevede che lo svolgimento di tali ruoli presupponga specifici requisiti professionali, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore e di un attestato di frequenza di corsi di formazione specifici in materia di sicurezza. Tali corsi devono rispettare quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

È comunque previsto l'esonero per chi fosse in possesso di un diploma di laurea relativo alle classi specificate nello stesso articolo.

È comunque previsto l'esonero per chi fosse in possesso di un diploma di laurea relativo alle classi specificate nello stesso articolo.



Sia i Responsabili che gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono poi tenuti a frequentare corsi di aggiornamento, sempre secondo quanto specificato dall'Accordo Stato-Regioni.

- **Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** è l'esperto di sicurezza, avente specifiche capacità e requisiti professionali adeguati alla tipologia di rischi presenti nel contesto di lavoro. È la figura, interna o esterna all'organizzazione, che coordina, organizza e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione. È designato dal Datore di lavoro, nei confronti del quale svolge una funzione consultativa nella Valutazione d Rischi e nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi.



- **L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione** è la persona in possesso dei requisiti professionali e delle capacità tecniche specifiche che aiuta il Responsabile nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, svolgendo pertanto attività di supporto.



- Il **Medico competente**, persona che è in possesso dei titoli e dei requisiti professionali, che collabora con il datore di lavoro nel processo di prevenzione e valutazione dei rischi aziendali. Svolge anche la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, al fine della tutela della loro salute ed effettua i sopralluoghi degli ambienti di lavoro.



Tale figura può collaborare con l'azienda in qualità di dipendente del Datore di lavoro, libero professionista o dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata.



Il Medico Competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 38 del D.Lgs 81/2008, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- specializzazione in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori o psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori o psicotecnica, tossicologia industriale, igiene industriale, fisiologia e igiene del lavoro o clinica del lavoro;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, con frequenza di percorsi formativi universitari;
- iscrizione all'albo dei Medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.



- Il **Rappresentante dei lavoratori** è la persona eletta o designata dai lavoratori con il compito di rappresentare gli stessi in merito agli aspetti della salute e della sicurezza nel contesto di lavoro. Collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione promuovendo, elaborando e attuando le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

Il Rappresentante è consultato in vari momenti della gestione della sicurezza aziendale. In particolare, il Datore di Lavoro è tenuto a coinvolgerlo:

- nella valutazione dei rischi presenti all'interno del contesto di lavoro;
- nella programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;
- nella designazione delle figure del sistema di prevenzione e protezione;
- nella programmazione e realizzazione delle attività di formazione.

Il Rappresentante partecipa anche alla riunione periodica e fa proposte sulle misure di prevenzione idonee alla tutela della salute dei lavoratori.



L'elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L'articolo 47 del D.Lgs.81/2008 individua due diverse modalità di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: nelle aziende con 15 lavoratori il Rappresentante di norma eletto direttamente dai lavoratori oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo;

nelle aziende con più di 15 lavoratori il Rappresentante è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Solo in assenza di tali rappresentanze, lo stesso è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, avviene in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il numero di Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza presenti in azienda dipende dal numero di lavoratori in essa presente:

- 1 Rappresentante nelle aziende sino a 200 lavoratori;
- 3 Rappresentanti nelle aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
- 6 Rappresentanti nelle aziende oltre i 1.000 lavoratori.

- **Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale**, figura che svolge le stesse funzioni del RLS all'interno di tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza, nelle quali non è presente il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- **Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo** è invece presente nei contesti di lavoro che implicano una serie di aziende o cantieri che operano nello stesso ambito.

La loro nomina è stabilita dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali, o di categoria, e dalle associazioni più importanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

- **Addetto alle emergenze primo soccorso**, è la persona formata in materia di primo intervento e pronto soccorso, individuata dal Datore di lavoro per attuare le misure di emergenza sanitaria all'interno dei luoghi di lavoro.



- **l'Addetto alle emergenze antincendio**, è la persona designata dal Datore di lavoro per attuare le misure di emergenza antincendio ed esodo all'interno del contesto lavorativo.



Gli obblighi del Datore di lavoro

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, il Datore di lavoro è tenuto ad adempiere a diversi obblighi, che hanno uno scopo di prevenzione, ovvero tesi a ridurre ed eliminare i rischi per la salute dei lavoratori e garantire loro sicurezza.

Il datore di lavoro non è più chiamato ad attuare a pioggia i singoli precetti della prevenzione, ma è obbligato a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale che gli consenta la tutela della sicurezza nel contesto di lavoro.





Nello specifico, il datore di lavoro ha l'obbligo di:

- attuare le misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro" ;
- realizzare la valutazione dei rischi, secondo le normative vigenti;
- fare conoscere ai lavoratori i rischi presenti nel luogo di lavoro, le norme essenziali di prevenzione e i comportamenti idonei in materia di sicurezza;
- verificare che i lavoratori osservino le norme di sicurezza.



Secondo quanto stabilito dall'art. 18, il Datore di Lavoro è tenuto a:

- nominare il Medico Competente e richiedere allo stesso l'osservanza degli obblighi previsti da tale incarico;
- nominare il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, fornendo loro le informazioni necessarie riguardanti le attività e il contesto di lavoro;
- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di gestione delle emergenze;
- definire e aggiornare le misure di prevenzione in relazione alle caratteristiche organizzative e produttive;
- tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fare in modo che i lavoratori osservino le norme e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza;

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali e verificarne il corretto utilizzo;
- adottare le misure per il controllo e la gestione delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- informare i lavoratori sui rischi riguardanti il contesto di lavoro e i rischi cui sono esposti nello svolgimento della propria mansione;
- garantire ai lavoratori l'informazione, la formazione e l'addestramento;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- elaborare il Documento di Valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione degli attori del sistema di prevenzione e protezione;
- comunicare all'INAIL, ai fini statistici, informativi e assicurativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- convocare la riunione periodica.

Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è anche quello della *formazione* e dell'*informazione*. Queste costituiscono misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e misure preventive e protettive che consentono il miglioramento delle condizioni di sicurezza.





Queste attività sono rivolte ai lavoratori, ai Dirigenti, ai Preposti e ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La formazione del Lavoratore, del Datore di lavoro e del Preposto: l'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011

L'Accordo Stato-Regioni, siglato il 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, costituisce lo strumento di attuazione del dettato normativo.

Tale accordo infatti disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità dell'informazione, della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.



L'Accordo Stato-Regioni, nel descrivere i contenuti e le modalità degli obblighi del Datore di lavoro un materia di formazione sulla sicurezza, dà attuazione alla nozione di "formazione sufficiente ed adeguata" definita nel Testo Unico del 2008 nell'articolo 37.

L'Informazione

il Datore di lavoro è anche obbligato a fare in modo che ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione in materia di salute e sicurezza nel contesto di lavoro.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro definisce l'**Informazione** come il complesso di attività volte a fornire ai lavoratori le conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nell'ambiente di lavoro (art. 2, comma 1, lettera bb).



In particolare, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del D.Lgs 81/2008, l'informazione deve riguardare:

- i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
- le procedure riguardanti il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dai luoghi di lavoro;
- i nominativi dei lavoratori incaricati ad applicare le misure di primo soccorso e antincendio;
- i nominativi delle figure costituenti il Servizio di Prevenzione e Protezione, quali responsabile, addetti e medico competente;
- i rischi specifici cui il lavoratore è esposto, in relazione all'attività svolta, le normative vigenti in materia di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il Datore di lavoro garantisce l'informazione sulla sicurezza dei lavoratori attraverso lo scambio di informazioni con:

- le figure costituenti il Servizio di Prevenzione e Protezione, quali Responsabile, Medico competente, Rappresentante dei lavoratori, circa i rischi presenti in azienda;
- i lavoratori, sui rischi organizzativi, generali e specifici riguardanti la salute e la sicurezza e sulle misure e procedure di gestione degli stessi.



La normativa non specifica le modalità e le forme di somministrazione delle informazioni obbligatorie. È comunque specificato che tale compito è del Servizio di Prevenzione e Protezione e che il contenuto dell'informazione sia facilmente comprensibile per i lavoratori e sia tale da consentire agli stessi un'adeguata acquisizione delle conoscenze relative all'attività di lavoro.



Comunque il Datore di lavoro non è tenuto solamente ad assolvere all'obbligo di fornire ai lavoratori le informazioni necessarie. È altresì obbligato ad attivarsi e a controllare che le stesse siano adeguatamente e correttamente assimilate dai lavoratori nell'ordinaria prassi di lavoro.

La Formazione



La **Formazione** è il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e ai soggetti costituenti il sistema di prevenzione e protezione le conoscenze e le procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento delle proprie mansioni (art. 2, comma 1, lettera aa).

Secondo quanto stabilito dall'articolo 37 del D.Lgs 81/2008, il Datore di lavoro è tenuto ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.

Essa, secondo quanto specificato dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, si articola in:

- *formazione generale*, sui concetti di rischio, danno alla salute e all'integrità psicofisica, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti presenti nel contesto di lavoro, controllo, assistenza;
- *formazione specifica*, sui rischi correlati alle mansioni svolte e sulle misure e alle relative procedure di prevenzione e protezione;
- *addestramento*, per il corretto utilizzo di apparecchiature e macchine;
- *aggiornamento*, approfondimento periodico e monitoraggio del mantenimento delle competenze.

Le attività di formazione possono essere gestite da docenti interni o esterni all'azienda, aventi come minimo un'esperienza triennale sugli argomenti inerenti alle tematiche della sicurezza nei contesti di lavoro o nello svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.



L'Accordo Stato-Regioni definisce nello specifico quanto espresso dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, configurandosi dunque come sua attuazione.

Tale Accordo definisce pertanto che le attività di formazione in materia di sicurezza salute e sicurezza per i lavoratori, dirigenti e preposti, debbano essere realizzate tenendo conto e specificando:

- il soggetto organizzatore del corso, che può essere anche il Datore di lavoro;
- il responsabile del progetto formativo;
- i nominativi dei docenti;
- un numero massimo di partecipanti pari a 35 unità;
- L'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
- La declinazione dei contenuti delle attività, tenendo conto dell'età, delle differenze di genere, della lingua e delle specifiche tipologie di contrattuali dei lavoratori.

Riguardo le modalità di insegnamento si consiglia di favorire metodologie di apprendimento interattivo e partecipativo, predisponendo lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e lavori di gruppo.



È altresì consigliato l'utilizzo di metodologie innovative ed informatiche, come l'E-learning, che consentano sia una più semplice divulgazione dei contenuti formativi sia una migliore conciliazione delle esigenze professionali e private.



Le attività di formazione e informazione consentono dunque di rendere il lavoratore partecipe nella gestione dei rischi presenti all'interno del contesto di lavoro e correlati all'organizzazione di lavoro e alle mansioni svolte.





Sono attività finalizzate al conseguimento delle conoscenze e delle capacità che permettono ai lavoratori di riconoscere e ridurre i rischi, e tutelare la sicurezza personale. Attraverso esse i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a ridimensionare e a controllare, i rischi presenti in azienda.

La formazione dei Lavoratori



Nello specifico, le attività di formazione per i lavoratori sono previste come articolate in:

- *formazione generale*, della durata di 4 ore, su contenuti quali i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Questo modulo costituisce credito formativo permanente;
- *formazione specifica*, della durata minima di 4, 8 o 12 ore in funzione dei rispettivi gradi di rischio del contesto di lavoro basso, medio o alto. I contenuti si riferiscono a temi specifici per l'ambiente di lavoro, in esso presenti, come gli infortuni, i rischi fisici, i rischi biologici, i rischi da videoterminali, ecc.

Riassumendo sono previste

per le aziende rientranti nella categoria *Rischio Basso* :

- 4 ore Formazione generale
- 4 ore Formazione specifica
- 8 ore Totale formazione

per le aziende rientranti nella categoria *Rischio Medio* :

- 4 ore Formazione generale
- 8 ore Formazione specifica
- 12 ore Totale formazione

per le aziende rientranti nella categoria *Rischio Alto*:

- 4 ore Formazione generale
- 12 ore Formazione specifica
- 16 ore Totale formazione



Sono poi previste 6 ore di aggiornamento, da realizzarsi nel quinquennio per tutti i settori di rischio, da realizzarsi nel quinquennio seguente il modulo della formazione specifica.

L'aggiornamento verte non sugli argomenti già trattati nel corso di base, ma su tematiche inerenti al campo giuridico – normativo, tecnico, organizzativo – gestionale e fonti di rischio e misure di protezione.

La formazione dei Dirigenti

La formazione dei Dirigenti è invece articolata in 4 moduli, riguardanti:

Modulo 1, formazione giuridica–normativa:

- sistema normativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- compiti e funzioni dei soggetti del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- responsabilità civile, penale e amministrativa.





Modulo 2, gestione ed organizzazione della sicurezza:

- modelli di organizzazione e gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- gestione della documentazione tecnico-amministrativa;
- organizzazione della gestione delle emergenze;
- organizzazione ed esercizio delle attività di vigilanza;
- compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.



Modulo 4, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori:

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento;
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- funzioni e modalità di nomina o elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti per la sicurezza.

Anche per la categoria dirigenziale sono previste 6 ore di aggiornamento, da realizzarsi nel quinquennio per tutti i settori di rischio.

La formazione dei Preposti

La formazione dei Preposti comprende, oltre alla formazione generale e la formazione specifica come per i lavoratori, integrata da una formazione *particolare aggiuntiva*, in funzione dei compiti e delle mansioni esercitate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La formazione deve così essere integrata rispetto ai seguenti temi:

- compiti, obblighi, responsabilità dei principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
- relazioni tra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi e infortuni mancati;
- tecniche di comunicazione e sensibilizzazione per i lavoratori;

- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi e individuali.




Anche per i Preposti sono previste 6 ore di aggiornamento, da realizzarsi nel quinquennio per tutti i settori di rischio.

La Formazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione: l'Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006

L'Accordo Stato-Regioni siglato il 26 gennaio 2006 siglato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs 23 giugno 2003, n.195, integrazione del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, definisce i criteri delle attività di formazione rivolte ai Responsabili e agli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tale Accordo prevede l'articolazione dell'attività formativa in tre moduli, ovvero: A, B e C.



1) *Modulo A*, un corso base obbligatorio sia per gli ASPP che per gli RSPP, della durata di 28 ore.

Gli argomenti del modulo di base, articolati in 7 sottomoduli, riguardano nello specifico:

- la normativa di riferimento in materia di salute, sicurezza, rischi e danni nei contesti di lavoro e le norme tecniche relative a problemi specifici;
- gli aspetti e i criteri metodologici relativi alle misure di prevenzione, di valutazione e di gestione dei rischi e delle emergenze;
- il sistema di prevenzione e protezione aziendale, le figure e i corrispondenti compiti e responsabilità;
- le modalità di organizzazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale.

2) *Modulo B*, un corso di specializzazione per ASPP e RSPP adeguato alla natura dei rischi presenti nel contesto di lavoro. La durata varia dalle 12 alle 68 in funzione del settore di riferimento.

All'interno del modulo sono previsti dei macrosettori riguardanti rischi specifici definiti sulla base del sistema ATECO.

Tale modulo comprende in generale argomenti quali:

- i fattori di rischio e le misure di protezione e prevenzione relativi al settore di appartenenza;
- le procedure di identificazione e quantificazione dei rischi;
- le procedure e le soluzioni tecniche, organizzative e procedurali relative ai rischi specifici;
- i dispositivi di protezione individuali e la sorveglianza sanitaria.


3) *Modulo C*, un corso di specializzazione previsto per la sola figura dell'RSPP sulla prevenzione e protezione dei rischi di natura ergonomica, psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione e di relazioni sindacali. La sua durata è di 24 ore.

Il corso di specializzazione si articola in 4 sottomoduli sulle tematiche de:

- i sistemi di gestione della sicurezza;
- l'organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione;
- le dinamiche relazionali e di comunicazione interne al contesto di lavoro;
- i fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici;
- la progettazione e la gestione dei processi di formazione aziendale.

Riguardo i moduli A e B sono previste verifiche intermedie e finali, aventi lo scopo di accertare le conoscenze acquisite e la relativa idoneità al superamento del modulo formativo.

Le prove sono redatte dal corpo docenti incaricato e dal coordinatore del corso.



L'aggiornamento previsto per i Responsabili e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione è quinquennale, ma si differenzia in funzione del grado di rischio identificato per il contesto di lavoro in cui gli stessi sono operanti. Sono dunque previste 6 ore di aggiornamento per contesti a rischio basso, 10 ore per contesti a rischio medio e 14 ore per contesti a rischio alto.

L'Accordo Stato-Regioni del 2006 differenzia tra due possibili percorsi formativi, in relazione al fatto che i destinatari del corso abbiano o meno già svolto la professione di RSPP e ASPP.

Per coloro che non hanno mai svolto il ruolo di RSPP e ASPP, il percorso formativo prevede lo svolgimento di tutti i moduli previsti (moduli A, B e C per gli RSPP; moduli A e B per ASPP).

Per chi invece ha già svolto o svolge il ruolo di RSPP o ASPP, è previsto l'esonero dalla frequenza di alcuni moduli.



La formazione degli Addetti alle emergenze di primo soccorso



La formazione dei lavoratori designati quali Addetti alle emergenze di primo soccorso deve essere svolta secondo le indicazioni specificate dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. Essa deve essere svolta da personale medico, supportato, se necessario da personale infermieristico o altro personale specializzato, in collaborazione con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (art. 3, comma 2).



La formazione si differenzia in base al tipo di categoria cui l'azienda appartiene. La normativa stabilisce infatti la distinzione tra aziende di:

- Gruppo A (aziende o unità produttive con attività industriali, aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura);
- Gruppo B (aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A);
- Gruppo C (aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A).

Come specificato dalla normativa, la formazione si articola in tre moduli, riguardanti:

- Modulo A (Allertare il sistema di soccorso, Riconoscere un'emergenza sanitaria, Attuare gli interventi di primo soccorso, Conoscere i rischi specifici della attività svolta);
- Modulo B (Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro, Conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro);
- Modulo C (Capacità di intervento pratico in merito alle diverse tipologie di infortuni).





Per le aziende rientranti nella categoria Gruppo A, la formazione è di 16 ore complessive, mentre per le aziende rientranti nei Gruppi B e C essa si articola in 12 ore.

La formazione deve essere ripetuta con cadenza triennale, per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

La formazione degli Addetti alle emergenze antincendio

Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) il Datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio (art.3, comma 1, lettera f).



Nello specifico, il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva un'adeguata informazione riguardo:

- i rischi di incendio legati all'attività svolta e alle specifiche mansioni svolte;
- le misure di prevenzione e di protezione incendi (osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro);
- l'ubicazione delle vie di uscita;
- le procedure da adottare in caso di incendio (azioni da attuare in caso di incendio; azionamento dell'allarme, procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro, modalità di chiamata dei vigili del fuoco);
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda (allegato VII, art. 7.2)



Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, stabilisce anche i contenuti minimi dei corsi di informazione e formazione per gli Addetti alle emergenze antincendio. È specificato che queste devono essere correlate alla tipologia delle attività e dei compiti svolti dai lavoratori nell'azienda e al livello di rischio di incendio delle stesse.

La normativa differenzia tra tre tipologie di rischio incendio possibili:

- Rischio di incendio basso;
- Rischio di incendio medio;
- Rischio di incendio elevato.

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), la formazione degli Addetti alle emergenze antincendio nei luoghi di lavoro è gestita dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.






Sono previsti tre differenti corsi di formazione, in funzione della alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori:

- Corso A per Addetti antincendio in attività a rischio di incendio Basso, della durata di 4 ore;
- Corso B per Addetti antincendio in attività a rischio di incendio Medio, della durata di 8 ore;
- Corso C per Addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso, della durata di 16 ore.

I contenuti dei corsi di formazione (Allegato IX, art. 9.5) devono riguardare:

- L'incendio e la prevenzione (principi sulla combustione, sul triangolo della combustione e sull'incendio, le sostanze estinguenti, le principali cause di un incendio, rischi in caso di incendio);
- Protezione antincendio (misure di protezione passiva, vie di esodo, compartimentazioni e distanziamenti, attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza);
- Procedure di esodo da adottare in caso di incendio (le principali misure di protezione contro gli incendi, le vie di esodo; le procedure da adottare in caso di incendio o di allarme, le procedure per l'evacuazione; la segnaletica di sicurezza);
- Esercitazioni pratiche sull'utilizzo dei dispositivi antincendio (utilizzo delle attrezzature di protezione passiva e di protezione individuale, utilizzo degli impianti di spegnimento).

La formazione del Medico Competente



Il Medico Competente è tenuto ad acquisire come minimo il 70% dei crediti formativi nella disciplina di Medicina del lavoro e Sicurezza negli ambienti di lavoro, nell'ambito del programma di educazione continua in medicina.

La formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti nell'azienda in cui esercita tale ruolo. La formazione deve potere assicurare adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con **v e r i f i c a** d i apprendimento.



Le modalità, la durata e i contenuti specifici sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto di alcuni contenuti minimi, riguardanti:

- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.



In merito all'aggiornamento periodico, la contrattazione collettiva nazionale disciplina che la sua durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

La Sorveglianza Sanitaria

La **Sorveglianza Sanitaria** è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (art.2, comma 1, lettera m).



Comprende quindi gli esami clinici e le indagini diagnostiche cui il lavoratore è sottoposto, che permettono di valutare l'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa e gli eventuali danni alla salute causati dalle mansioni svolte.




È di competenza del Medico Competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva o su richiesta del lavoratore. Il Medico Competente deve istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, in cui sono riportati i giudizi di idoneità relativi allo stesso.

I risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria sono poi riportati nella relazione annuale redatta dal Medico Competente, presentata nell'ambito della riunione periodica.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro e per valutare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti è di norma realizzata una volta l'anno, ma può avere periodicità diversa se stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta;





- visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l' idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione (art. 41, comma 2).

La Gestione delle Emergenze

La **gestione delle emergenze** è lo strumento di controllo del rischio residuo presente in un contesto di lavoro, che ancora sussiste dopo l'applicazione di tutte le misure di prevenzione adottate e programmate.




Il D.Lgs 81/2008 sancisce l'obbligo per il Datore di lavoro di adottare adeguate misure tecniche, organizzative e gestionali in caso di emergenza, secondo quanto emerso dalla valutazione dei rischi, tra cui la stesura di un Piano delle emergenze.



Il Piano delle emergenze consiste in un insieme di procedure e misure organizzative ed operative che consente di fronteggiare le situazioni d'emergenza all'interno dei luoghi di lavoro.

È un documento che descrive i comportamenti e le procedure che i lavoratori sono tenuti ad adottare in caso di emergenza, ovvero avvenimenti o circostanze che possono generare rischi. Esso consente di identificare anche il personale e le risorse interne ed esterne all'azienda disponibili da utilizzare durante le operazioni, e il modo in cui queste vanno coordinate, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle strutture.

Il Piano delle Emergenze viene compilato prestando attenzione alle caratteristiche del luogo di lavoro, alle caratteristiche dei processi aziendali, al numero delle persone presenti e la loro ubicazione entro l'ambiente di lavoro, il numero di addetti designati alla gestione delle emergenze.



Le informazioni presenti nel Piano delle Emergenze riguardano:

- provvedimenti perché tutto il personale e le persone presenti siano informati sulle procedure da attuare;
- i possibili scenari di emergenza (incendio, terremoto, guasto elettrico, emergenza da pronto soccorso) e modalità per la loro rilevazione;
- le procedure da mettere in atto in caso di emergenza, sia da parte dei lavoratori dell'azienda sia da terzi;
- le disposizioni per il coordinamento fra i diversi soggetti coinvolti nell'emergenza, decisori e attuatori, interni ed esterni;
- le procedure di evacuazione e di richiesta di intervento sanitario e antincendio;
- le specifiche misure per assistere le persone disabili eventualmente presenti;
- le procedure che assicurino l'efficienza dei dispositivi di sicurezza;

- i doveri e i compiti del personale incaricato alla gestione delle emergenze, pronto soccorso e lotta antincendio;
- la messa in sicurezza dei locali e degli impianti di processo;
- le planimetrie dei locali dell'azienda, indicanti l'ubicazione degli ambienti di lavoro, dei luoghi a rischio (come gli archivi), delle vie di fuga, delle attrezzature di sicurezza (estintori, idranti, porte di sicurezza, luoghi sicuri, spazio calmo, cassette di pronto soccorso, interruttore generale dell'alimentazione elettrica);
- la lista degli addetti alla sicurezza e dei compiti a loro assegnati (minimo 2 per ogni luogo di lavoro, per ogni piano, per ogni 20 lavoratori e per ogni persona con handicap).



Il Piano delle Emergenze dunque è uno strumento che consente di affrontare l'emergenza fin dal suo insorgere per contenerne gli effetti e riportare rapidamente la situazione in condizioni di cessato pericolo. Permette inoltre di pianificare le azioni necessarie per la gestione dei pericoli e la protezione dei lavoratori e coordinare le squadre di intervento di emergenza interne ed esterne.

PIANO DI EMERGENZA
ISTRUZIONI PER IL PERSONALE

CHIEDI SEMPRE VERIFICARE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO O DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA CHE PROVVEDERANNO AD ATTUARE LE MISURE DI SOCCORSO ADEGUATE AL CASO.

IN CASO DI INCENDIO

 AZIONARE IL PULSANTE D'ALLARME PIÙ VICINO  CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO Tel. 115
CHIAMARE IL PRONTO SOCCORSO Tel. 118

DARE IMMEDIATAMENTE L'ALLARME, ALLONTANARE LE PERSONE PRESENTI

  **SE POSSIBILE UTILIZZARE GLI ESTINTORI O GLI IDRANTI PIÙ VICINI E DIRIGENDO IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA**

• METTERE FUORI TENSIONE MACCHINARI E APPARECCHI ELETTRICI
• NELLA ZONA DELL'INCENDIO E NELLE ZONE ADIACENTI FERMARE GLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
• CHIUDERE PORTE E FINESTRE PER CIRCOSCRIVERE LA ZONA D'INCENDIO

IN CASO DI EVACUAZIONE
NON URLARE NON CREARE PANICO

   **ABANDONARE I LOCALI CON ORDINE, SEGUENDO I CARTELLI INDICATORI VERSO LE USCITE**

 **NON USARE ASCENSORI**  **SERVIRSI DELLE SCALE**

IN CASO DI EMERGENZA
AVVISARE LA PORTINERIA CENTRALE Tel.
DESCRIVENDO CON CHIAREZZA L'ACCADUTO E INDICANDO CON ESATTEZZA DOVE AVVIENE E IL TIPO DI AIUTO RICHIESTO

ENTI ESTERNI		SERVIZI INTERNI	
Polizia	Tel.	Coord. emergenza	Tel.
Carabinieri	Tel.	Antincendio	Tel.
Vigili Urbani	Tel.	Pronto Soccorso	Tel.
Prefettura	Tel.	Portineria	Tel.
Centro antiterroristi	Tel.	Centelli esternali	Tel.
USL - ASL	Tel.	Direzione azienda	Tel.
Azienda gas	Tel.	Servizio tecnico	Tel.
Azienda acque	Tel.	Medico competente	Tel.
Azienda elettrica	Tel.	Manutenzione	Tel.
Rimozione auto	Tel.	Security	Tel.

Il suo scopo è quello di consentire la migliore gestione possibile degli scenari incidentali ipotizzabili, determinando una o più sequenze di azioni che sono ritenute le più idonee per controllare le conseguenze di un incidente.



Nell'ambito della gestione delle emergenze, occorre che nei luoghi di lavoro siano presenti i cosiddetti luoghi sicuri, ovvero uno spazio scoperto o compartimento antincendio avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico) o a consentire il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).



Norme di comportamento in caso di emergenza

In caso di emergenza, i lavoratori sono tenuti al rispetto di alcune norme di comportamento, che sono riportate sul Piano di Emergenza dell'azienda. In particolare è opportuno:

- mantenere la calma e, per quanto possibile, non farsi prendere dal panico;
- informare subito gli Addetti alle emergenze comunicando la natura dell'emergenza, il luogo nel quale si è verificata e l'eventuale presenza di infortunati;
- non prendere iniziative che potrebbero compromettere la propria ed altrui incolumità;
- non riprendere l'attività lavorativa senza autorizzazione da parte degli Addetti alle emergenze;
- seguire le indicazioni previste in caso di emergenza.



In caso di emergenza è possibile che sia necessario effettuare una chiamata di emergenza per richiedere i soccorsi. In tale caso è fondamentale mantenere la calma e rispondere alle domande del personale addetto.

Per effettuare una chiamata di emergenza occorre:

- comunicare il proprio nome e la qualifica;
- comunicare il tipo di emergenza in corso, descrivendo sinteticamente la situazione e il luogo nel quale si è verificata;
- comunicare se vi sono persone coinvolte ed eventuali feriti;
- se possibile, fornire altre indicazioni che potrebbero agevolare le operazioni di soccorso.



Al di là dei suggerimenti tecnici, è necessario che durante le operazioni di emergenza ciascuno mantenga un comportamento ispirato a sentimenti di solidarietà, civismo e collaborazione verso gli altri.

Norme di comportamento in caso di emergenza incendio

In caso di allarme per incendio, occorre:


- mantenere la calma e, per quanto possibile, non farsi prendere dal panico;
- informare subito gli Addetti antincendio, comunicando il luogo in cui si è verificato l'incendio e l'eventuale presenza di infortunati;
- se possibile, chiudere le finestre e le porte dei locali;
- allontanandosi dai locali seguendo le vie di esodo predisposte dal Piano di emergenza e dirigendosi verso il luogo sicuro;
- non correre;
- in presenza di fumo che rende difficoltosa la respirazione, camminare chini, proteggendosi il naso e la bocca con un fazzoletto bagnato ed orientarsi tramite il contatto con le pareti;





- non utilizzare l'ascensore;
- durante l'evacuazione chiudere tutte le porte antincendio;
- nel caso in cui fosse impossibile percorrere le vie d'esodo per la presenza di fiamme o fumo, evacuare i locali utilizzando un percorso di emergenza alternativo o altre uscite di emergenza;
- nell'impossibilità di abbandonare i locali, chiudere la porta occludendo con indumenti bagnati le fessure e segnalando la propria presenza agli Addetti alle emergenze antincendio.

Norme di comportamento in caso di emergenza di pronto soccorso



Nel caso in cui vi siano dei feriti o degli infortunati, le norme di comportamento da seguire sono:

- mantenere la calma e, per quanto possibile, non farsi prendere dal panico;
- informare gli Addetti alle emergenze di primo soccorso e, in caso di infortunio grave chiamare il Pronto Soccorso al n. 118;

- non spostare l'infortunato, a meno che non sia necessario per evitare ulteriori pericoli;
- se possibile mettere l'infortunato in posizione sdraiata e coprirlo se la temperatura corporea è bassa;
- in caso di difficoltà di respirazione, aiutare l'infortunato a slacciare eventuali indumenti che la ostacolano;
- non lasciare l'infortunato fino all'arrivo dei soccorsi.



Norme di comportamento in caso di emergenza di evacuazione

In alcuni casi di emergenza, è possibile che sia necessaria l'**evacuazione dell'edificio**. Al segnale di allarme, pertanto occorre:

- accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali;
- aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà;
- chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico, accertandosi che non vi sia nessuno;
- mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza;
- mantenere sgombro l'accesso ai presidi antincendio (idranti, estintori ecc.);
- allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati o le vie di fuga presegnalate;
- non correre e spingere;



- non usare l'ascensore;
- non ostacolare il flusso, tentando ad esempio di percorrere le vie d'esodo in senso contrario o tornare indietro per recuperare oggetti personali o altro materiale;
- non ostruire le porte di emergenza;
- non rientrare nell'area evacuata se non autorizzati;
- dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze.

Norme di comportamento in caso di emergenza sismica

In caso di evento sismico, le norme di comportamento da seguire sono:

- mantenere la calma e, per quanto possibile, non farsi prendere dal panico;
- informare subito gli Addetti alle emergenza comunicando la natura dell'emergenza, il luogo nel quale si è verificata e l'eventuale presenza di infortunati;
- cercare riparo sotto un tavolo, o nel vano di una porta inserita in un muro portante, sotto una trave o un architrave o negli angoli di pareti;
- evitare di stare in prossimità di oggetti, mobili che potrebbero cadere, finestre;
- attendere che la scossa abbia termine;
- non usare l'ascensore. Se durante la scossa ci si trova all'interno di un ascensore, fermarsi al primo piano possibile e uscire immediatamente;
- prestare sempre la massima attenzione;



- terminata la scossa, al segnale di allarme di evacuazione, uscire dall'edificio seguendo le disposizioni di sicurezza e facendo attenzione per il pericolo di caduta di eventuale materiale come calcinacci o pietre;
- dirigersi verso il punto di raccolta segnalato nel Piano delle emergenze o in uno spazio aperto, possibilmente lontano da edifici;
- non correre;
- chiamare i soccorsi segnalando eventuali persone infortunate;
- tenere conto della eventualità del verificarsi di possibili scosse di assestamento;
- attenersi alle indicazioni fornite dagli Addetti alle emergenze o dalle autorità di soccorso.

I rischi in ufficio


Anche in ufficio è possibile che siano presenti rischi, che potrebbero compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.

I rischi connessi agli ambienti di lavoro possono essere classificati in termini di:

- *rischi strutturali*, relativi gli immobili entro i quali sono svolte le attività di lavoro, che possono riguardare l'inadeguatezza delle strutture e delle loro componenti, la presenza di danni strutturali che ne compromettono la sicurezza, la stabilità e la solidità;
- *rischi infortunistici*, legati a inadeguatezze e carenze strutturali che possono divenire causa di infortuni per i lavoratori;
- *rischi igienici*, legati al mancato rispetto delle norme igieniche degli ambienti.



I principali rischi in ufficio possono riguardare:

- rischio da utilizzo di attrezzature munite di **videoterminali**, ai quali possono essere dovute condizioni di affaticamento al sistema muscolo-scheletrico, della vista o mentale.



Occorre pertanto garantire ai lavoratori la possibilità di un utilizzo corretto dei dispositivi e il mantenimento di una posizione del corpo adeguata.

- **rischio elettrico**, dovuto principalmente a cortocircuiti che generano incendi o all'elettroconduzione, ovvero il passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano, attraverso contatto diretto o indiretto con la fonte elettrica.



- il **microclima**, ovvero l'insieme delle caratteristiche fisiche dell'ambiente di lavoro che garantiscono condizioni di benessere termico al lavoratore. È necessario dunque mantenere la temperatura in modo che sia stabile e confortevole, ridurre la circolazione dell'aria, assicurando comunque un adeguato ricambio dell'aria e un adeguato livello di umidità degli ambienti.



- la movimentazione manuale dei carichi, ovvero il trasporto di materiali e oggetti che possono esporre al rischio di lesione da sforzo a carico del sistema muscolo-scheletrico, osteo-articolare e nervo-vascolare e al rischio di caduta.

- Il rischio da esposizione a rumore è invece legato all'utilizzo di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazione presenti nell'ufficio, come telefoni, computer, stampanti, fotocopiatrici.



Il rischio da rumore dipende non solo dal livello di rumore al quale si è esposti, ma anche dalla durata dell'esposizione al rumore.

Riferimenti Sicurezza

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

Datore di Lavoro

Dirigente Generale Dott.ssa Luciana Giammanco

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Dott. Antonino Maggio

Medico Competente


Dott. Giuseppe Scialabba

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Nicola Barretta

Angelo Caruso

Dario Diletto



Indice

Prefazione	4
Il Decreto Legislativo 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro	6
Il Servizio di Prevenzione e Protezione	13
Gli attori del sistema di prevenzione protezione	16
L’elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	28
Gli obblighi del Datore di Lavoro	32
La formazione del Lavoratore, del Datore di lavoro e del Preposto: l’Accordo Stato-Regioni dicembre 2011	38
L’informazione	40
La formazione	44
La formazione dei Lavoratori	51
La formazione dei Dirigenti	54
La formazione dei Preposti	58
La formazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione: l’Accordo Stato-Regioni gennaio 2006	60

La formazione degli Addetti alle emergenze di primo soccorso	66
La formazione degli Addetti alle emergenze antincendio	70
La formazione del Medico Competente	76
La formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	77
La Sorveglianza Sanitaria	80
La Gestione delle Emergenze	84
Norme di comportamento in caso di emergenza	90
Norme di comportamento in caso di emergenza incendio	92
Norme di comportamento in caso di emergenza di pronto soccorso	94
Norme di comportamento in caso di emergenza di evacuazione	96
Norme di Comportamento in caso di emergenza sismica	98
I rischi in ufficio	100
Riferimenti Sicurezza Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale	104

Si ringrazia per la collaborazione
la dott.ssa Rita Alessi
tirocinante dell'Università degli Studi di Palermo
Corso di Laurea in
Psicologia Sociale, del lavoro e delle organizzazioni

